

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per la **Prof.ssa Giovanna Maglio**, C.F.: MGLGNN84R45F280E, nata a Mola di Bari il 5.10.1984, ivi residente alla Via Arrigo Boito n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, fax n. 080/5245338, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Ottaviano n. 9, giusta procura allegata al presente atto, ricorrente,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, C.F.: 80024770721, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistenti,

nonché

Presidenza del Consiglio dei Ministri, C.F.: 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, e Ministero dell'Università e della Ricerca, C.F.: 96446770586, in persona del Ministro in carica,

nonché

nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria della Regione Puglia per la classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", controinteressati,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- Del decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. n. 25529 del 22.6.2022, che ha disposto l'esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022;

- Del decreto del Direttore Generale dell'USR Puglia prot. n. 26528 del 28.6.2022, che ha confermato l'esclusione della ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022;
- del Decreto m_pi. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0028207.04-07-2022, pubblicato sul sito dell'USR Puglia in data 4.7.2022, con il quale è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la specificata classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", e della graduatoria AA25 della Regione Puglia allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Maglio Giovanna;
- del Decreto m_pi. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0030122.13-07-2022, pubblicato sul sito dell'USR Puglia in data 13.7.2022, con il quale è stata approvata per la seconda volta la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la specificata classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", e della graduatoria AA25 della Regione Puglia allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Maglio Giovanna;
- del Decreto m_pi. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0031388.21-07-2022, pubblicato sul sito dell'USR Puglia in data 21.7.2022, con il quale è stata approvata per la terza volta la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con DD.DD. nn. 499/2020 e 23/2022 per la specificata classe di concorso AA25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)", e della graduatoria AA25 della Regione Puglia allegata a detto decreto, nella parte in cui non contempla il nome della ricorrente Maglio Giovanna;
- quale atto presupposto, ove occorra, del D.D. n. 499/2020, limitatamente all'art. 3 comma 4° e all'art. 4 comma 6° lett. l);

- di ogni altro atto connesso e/o presupposto;

E PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,

delle Amministrazioni resistenti alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale ed al suo inserimento nella graduatoria finale, nella posizione e con il punteggio spettante.

FATTO

La ricorrente ha preso parte al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso AA25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)”, indetto con D.D. n. 499 del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022, avendo presentato la relativa domanda di partecipazione al detto concorso sin dal 20.7.2020, per l’assunzione nella regione Puglia.

La procedura selettiva, modificata rispetto alla previsione iniziale, prevedeva una prova scritta *computer based* con 50 quesiti, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti), che veniva superata con il punteggio minimo di 70 punti, ed una successiva prova orale all’esito della quale i candidati venivano inseriti nella corrispondente Graduatoria di merito regionale.

Più precisamente, l’art. 3 del D.D. n. 23/2022 stabiliva che la prova scritta si componeva di cinquanta quesiti e che *“La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti?”*.

La ricorrente in data 5.4.2022 sosteneva la prova scritta *computer based* per la specificata classe di concorso AA25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)” ed all’esito della stessa riportava la votazione di **88/100**.

Veniva, quindi, ammessa alla prova orale, che sosteneva in data 16.5.2022 riportando l’eccellente votazione di **98/100**, sicché, verosimilmente, con la pubblicazione della graduatoria sarebbe risultata vincitrice del concorso.

In data 27.5.2022, in sede di verifica del possesso dei titoli, l'amministrazione domandava alla ricorrente documentazione attestante il possesso dei 24 crediti formativi, nonché copia conforme e traduzione autentica del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarazione di valore e relativo provvedimento di riconoscimento.

La ricorrente in data 31.5.2022 a mezzo mail e pec forniva i documenti richiesti (e cioè: il titolo di studio estero, tradotto e legalizzato; il certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'Università di Parigi, con relativa traduzione; la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Italiano a Parigi), facendo presente che il provvedimento di riconoscimento della laurea conseguita all'estero era in fase di rilascio.

In data 13.6.2022 l'amministrazione comunicava l'avvio del procedimento di esclusione, in quanto il titolo di studio non era stato dichiarato equivalente a quello italiano e la domanda di riconoscimento sarebbe stata presentata tardivamente, assegnando il termine di giorni 5 per produrre eventuali osservazioni.

La ricorrente per il tramite di altro legale faceva pervenire in data 18.6.2022, nel termine assegnato, le osservazioni richieste, protocollate però solo il 23.6.2022.

In data 22.6.2022 veniva notificato il provvedimento di esclusione, confermato con altro provvedimento del 28.6.2022, di identico contenuto.

La ricorrente, dunque, è stata esclusa dal concorso non sussistendo, a dire dell'amministrazione, la domanda di riconoscimento né, tanto meno, il riconoscimento del titolo estero quale titolo di accesso alla procedura concorsuale.

Invero, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, la ricorrente possiede, quale titolo di accesso, il "Master Lettres et Langues", indirizzo lettere, specializzazione letterature francese e francofone, conseguito presso l'Università di Parigi nell'anno accademico 2010/2011, e **nell'ordinamento francese il titolo di Master**, in conformità con la dichiarazione di Bologna del 1999, **corrisponde al titolo di Laurea Magistrale (ex D.M. n. 270/2004) dell'ordinamento italiano**.

Inoltre, **nei pubblici concorsi è la stessa amministrazione procedente** a richiedere al Ministero dell'Università e della Ricerca il riconoscimento dei titoli esteri.

Tanto non è avvenuto, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

DIRITTO

I provvedimenti che escludono la ricorrente dalla procedura concorsuale sono illegittimi e vanno annullati, per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione degli artt. 3, 51, comma 1°, e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.P.R. n. 189/2009. Violazione della dichiarazione di Bologna del 19.6.1999. Violazione della Convenzione di Lisbona dell'11.4.1997 sul riconoscimento dei titoli di studio. Violazione del principio di *favor participationis* ai concorsi a pubblici impieghi. Violazione del principio del soccorso istruttorio. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Carenza assoluta di motivazione.

Del tutto illegittimamente assume l'amministrazione che la ricorrente avrebbe dovuto presentare entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso la domanda di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero e che non sussistendo alcun decreto di riconoscimento del titolo estero l'odierna ricorrente è stata esclusa dalla procedura concorsuale.

Si ribadisce che la ricorrente ha conseguito, quale titolo di accesso al concorso, il "Master Lettres et Langues", indirizzo lettere, specializzazione letterature francese e francofone, conseguito presso l'Università di Parigi nell'anno accademico 2010/2011, e nell'ordinamento francese il titolo di Master, in conformità con la dichiarazione di Bologna del 1999, corrisponde al titolo di Laurea Magistrale (ex D.M. n. 270/2004) dell'ordinamento italiano.

Inoltre, ai sensi degli artt. 2 e 3, comma 2, del D.P.R. n. 189/2009 è per il tramite dell'amministrazione interessata, e quindi del competente ufficio scolastico territoriale, che viene trasmessa la domanda di riconoscimento del titolo estero, successivamente all'inserimento con riserva del candidato nella graduatoria dei vincitori.

La ratio di tale ultima disposizione è di evitare di gravare in modo eccessivo sugli uffici centrali dell'amministrazione e di produrre certificazioni che potrebbero rivelarsi prive di alcuna utilità, come succederebbe qualora tutti i partecipanti al concorso presentino domande di riconoscimento di titoli, riservando tale possibilità solo ai vincitori del concorso.

E infatti, l'amministrazione conclude il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero solo nei confronti dei vincitori del concorso e dopo la pubblicazione della graduatoria.

Tale previsione risulta rafforzata da quella secondo cui il provvedimento di equivalenza rilasciato è riferito ad un singolo specifico bando, sicché ogni volta che si partecipa a un concorso la procedura deve essere ripetuta.

La stessa previsione risulta, altresì, ribadita con nota prot. n. 26309 del 29.9.2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “**valutazione titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti** e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza. *Precisazioni sulle modalità di valutazione*”, in cui si precisa che “Per quanto attiene i concorsi per il reclutamento la valutazione del titolo come punteggio aggiuntivo è regolata dalle procedure indicate al DPR n. 189/2009 art. 3 comma 1 lett. a) ove si prevede che sia **l'amministrazione interessata** a inoltrare, fin d'ora, la relativa richiesta corredata della documentazione necessaria”.

Inoltre, “Quanto ai concorsi per il reclutamento, si precisa che, al fine di esprimere il parere di competenza, lo scrivente Ufficio necessita del parere scientifico-disciplinare del Consiglio universitario nazionale, circa l'equivalenza del titolo posseduto dall'aspirante in ordine ai titoli italiani richiesti per partecipare al concorso o selezione come previsti dal bando. Detto organo si convoca a cadenze fisse per cui non è possibile accelerare la tempistica dipendendo dalla calendarizzazione delle sedute mese per mese. **Nelle more di tali sedute, i candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.** Pare proficuo, peraltro, attendere l'esito per lo meno delle preselettive, per evitare un inutile carico di lavoro di riconoscimenti effettuati a favore di coloro che vengano esclusi dalle prove scritte per non aver superato le prove preselettive. Pertanto, all'esito delle prove preselettive, l'USR competente per territorio, potrà inviare allo scrivente Ufficio, l'elenco dei possessori di titolo

estero per l'emissione del riconoscimento a favore di coloro, la cui istanza di riconoscimento sia già stata antecedentemente richiesta dal medesimoUSR, fornendo per tempo la documentazione necessaria alla valutazione”.

Ne deriva che, allo stato, la ricorrente non andava affatto esclusa dal concorso.

La Prof.ssa Maglio, ad ogni buon conto, ha presentato domanda di riconoscimento della laurea conseguita all'estero, presso l'Università di Parigi, dopo aver appreso dei risultati eccellenti conseguiti nelle prove scritte e orali e prima ancora della pubblicazione della graduatoria, ed è in attesa del rilascio del relativo provvedimento di riconoscimento.

Sotto altro profilo, si consideri che il **principio di *favor participationis*** ai concorsi a pubblici impieghi impone alla P.A. procedente di non restringere in modo arbitrario ovvero con interpretazioni non conformi alla legislazione vigente la platea dei candidati, prescindendo dall'effettivo merito di tutti e di ciascuno di essi.

Nel caso di specie, la ricorrente ha conseguito la votazione di **88/100** alla prova scritta e la votazione di **98/100** alla prova orale e verosimilmente occuperebbe i primi posti della graduatoria, sicché la disposta esclusione appare ispirata a criteri non meritocratici e, quindi, non funzionali all'obiettivo di selezione delle migliori professionalità, al quale le procedure concorsuali dovrebbero essere preordinate.

Ne deriva che con la disposta frettolosa esclusione l'amministrazione ha mostrato da un lato di non tener conto del principio del merito; dall'altro, di non aver affatto preso in considerazione la documentazione prodotta, attestante il possesso del titolo di accesso, e cioè il “Master Lettres et Langues”, indirizzo lettere, specializzazione letterature francese e francofone, conseguito presso l'Università di Parigi nell'anno accademico 2010/2011, corrispondente al titolo di Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 dell'ordinamento italiano, dal ch  il difetto di motivazione e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Aggiungasi che l'operato della PA deve conformarsi ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti con i cittadini ricorrendo anche, ove possibile, ad un soccorso istruttorio e senza violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Il rilascio del provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero successivamente alla pubblicazione della graduatoria consente di ritenere dovuto un soccorso istruttorio, senza alcuna violazione di *par condicio* dei concorrenti.

In tal caso, dunque, risulta rispettata la disciplina relativa alla domanda di partecipazione al concorso ordinario sia sotto l'aspetto formale (essendo richiesto solo l'invio in modalità telematica della domanda e avendo la ricorrente comunicato in tal modo i propri titoli) che sotto quello sostanziale (essendo in effetti in possesso del titolo di accesso dichiarato).

Il ricorso, pertanto, è meritevole di accoglimento.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 18 della legge n. 241/1990. Violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione e della errata valutazione dei presupposti. Falsa presupposizione. Motivazione carente e contraddittoria.

Si consideri che in fattispecie per certi versi simile a quella in esame il **Consiglio di Stato** con **Ordinanza n. 6567 del 10.12.2021**, rilevato che *“i titoli di cui l'appellante lamenta la mancata valutazione erano già stati precedentemente dichiarati e prodotti all'amministrazione, che li ha già valutati in altre procedure (al riguardo, l'appellante riferisce di essere già inserito nelle GPS 2020/2021 della Regione Campania con gli stessi titoli culturali e di servizio che l'amministrazione ha riconosciuto e valutato); in riferimento a tale circostanza, deve essere demandata alla successiva fase di merito l'eventuale incidenza nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 18 della l. 241/90 (“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente”)*, ha accolto l'istanza cautelare, disponendo che l'amministrazione valuti tutti i titoli già dichiarati e posseduti dall'appellante e ponga in essere ogni ulteriore atto conseguente a detta rivalutazione.

Anche nel caso in esame la laurea conseguita all'estero, presso l'Università di Parigi, nell'anno accademico 2010/2011 è stata dichiarata e prodotta all'amministrazione, che per la stessa classe di concorso AA25 “Lingua inglese e seconda lingua

comunitaria nella scuola secondaria di I grado (francese)”, l’ha già regolarmente **convalidata** in occasione della formazione delle graduatorie d’istituto per il periodo 2017/2020 (cfr. decreto del Dirigente Scolastico dell’Istituto “Dell’Olio” di Bisceglie del 26.6.2019), nonché, successivamente, per l’ulteriore classe di concorso AA24 “Lingua e cultura straniera (francese)” in occasione della formazione della GPS – graduatorie per le supplenze per il periodo 2020/2022.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che la ricorrente in virtù del titolo di accesso in questione presta servizio alle dipendenze dell’amministrazione scolastica sin dall’anno scolastico 2017/2018, senza che siano mai state sollevate perplessità sulla validità del detto titolo.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dal mancato inserimento nella graduatoria finale.

Si consideri che la ricorrente, avendo riportato la votazione di **88/100** alla prova scritta e votazione di **98/100** occuperebbe senz’altro i primi posti in graduatoria e risulterebbe in posizione utile per l’immissione in ruolo.

La richiamata nota prot. n. 26309 del 29.9.2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca, inoltre, dispone che nelle more del rilascio del parere scientifico-disciplinare del Consiglio universitario nazionale “***i candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali***”, sicché anche sotto tale profilo non v’è ragione per non accordare l’invocata tutela cautelare.

Anche nel bilanciamento con l’interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell’amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l’Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l’ordinanza sospensiva

del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*. Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla *“invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *“il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo”* di fronte al *“rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale”*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

In ragione dell'elevato numero dei docenti inseriti nella graduatoria finale, e nell'impossibilità di effettuare la notifica con le forme tradizionali, non essendo noti i relativi indirizzi, si chiede **disporsi la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Puglia.

Trattasi di richiesta ammissibile e fondata, trattandosi di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che viene richiesta prima della scadenza del termine

decadenziale di 60 giorni per notificare il ricorso (Cons. Stato, Sez. VII, Ordinanza n. 1690 del 14.4.2022).

CONCLUSIONI

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, nei limiti dell'interesse dedotto e con ordine all'amministrazione di riammettere la ricorrente, nella posizione e con il punteggio spettante, alla fase successiva della procedura concorsuale, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è esente, avendo la ricorrente un reddito familiare complessivo inferiore a Euro 35.240,04.

Salvis iuribus.

Bari, li 21.9.2022

Avv. Michele Ursini